



ORDINANZA N. 56 DEL 22/10/2020

OGGETTO:	ZONA INDUSTRIALE DI BELLOCCHI - PROVVEDIMENTI URGENTI NELLE MORE DELLA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLE POLVERI SOTTILI
-----------------	---

VISTO lo studio ambientale condotto per impulso di questo ente dall'Università di Urbino relativamente alla zona industriale di Bellocchi per la verifica del grado di inquinamento della suddetta area;

VISTA la nota del sottoscritto del 1/09/2020, in atti ente con P.G..n.57825, che si allega alla presente ordinanza (allegato 1) con cui si richiede all'autorità sanitaria competente di segnalare alcuni interventi che, *medio tempore*, possano essere attuati nell'area industriale di Bellocchi al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO il riscontro pervenuto da parte dell'ASUR -area vasta n.1- dipartimento di prevenzione UOC Igiene e sanità pubblica Ambiente e Salute di seguito, per brevità, anche ASUR -area vasta n.1- che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2);

RITENUTO che occorra procedere, nelle more della prevista caratterizzazione chimica delle polveri sottili, adottando misure transitorie per limitare gli effetti nocivi dei picchi delle polveri sottili nell'ambito della zona industriale di Bellocchi a tutela della salute pubblica come previsto dall'ASUR -area vasta n.1-;

DATO ATTO che la zona industriale è dotata di apposita area di parcheggio mezzi pesanti; ritenuto che occorra impedire non solo la sosta e la fermata a motore acceso ma che si creino assembramenti ed incolonnamenti di mezzi che, in attesa di entrare nelle aree produttive, contribuiscano in modo negativo alla qualità dell'aria mediante peridiche accensioni e spegnimento dei motori in lenta marcia di avvicinamento;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n.1265 del 27/07/34;

VISTA la L. n.833 del 23/12/1978;

VISTA Legge n.241/1990;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

nell'ambito della zona industriale di Bellocchi di Fano come perimetrata nell'allegata planimetria (allegato 3) il rispetto dei seguenti obblighi e divieti:

1. a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, il deposito/stoccaggio di materiali in genere, polverulenti e/o suscettibili di produrre polveri, è consentito, in edifici

chiusi e/o contenitori chiusi appositamente dedicati; laddove ciò non sia fattibile (per impossibilità tecnica o per eccessiva onerosità a fronte di benefici ambientali conseguibili) è consentito, al fine di ridurre le emissioni diffuse di polveri nell'aria, il deposito/stoccaggio di detti materiali anche all'aperto e/o in edifici non completamente chiusi purché coperti attraverso idonei materiali, impermeabili, resistenti ed adeguatamente ancorati. Deve essere garantita ed eseguita una adeguata pulizia periodica dell'area di deposito/stoccaggio di detti materiali procedendo, ove necessario, ad umidificazione con acqua della stessa. Deve essere prestata la massima attenzione nella movimentazione dei materiali polverulenti anche attraverso particolari pratiche quali: la riduzione delle distanze di trasporto, l'umidificazione del materiale durante la movimentazione, il lavaggio delle ruote e del telaio dei veicoli utilizzati per la distribuzione o la movimentazione di detti materiali. Detti materiali (polverulenti e/o suscettibili di produrre polveri) potranno essere trasportati su strada, solo adottando idonee misure atte a evitare la dispersione di polveri -adeguatamente coperti con appositi teli impermeabili;

2. a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio il **divieto di stazionamento (fermata e/o sosta) a motore acceso** per qualunque finalità dei veicoli a motore di cui all'art.47, comma n.2 lett.C) - D) (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote -con o senza rimorchi- di qualunque massa) del D.Lgs.n.285/1992 (codice della strada) sia nelle pubbliche vie sia all'interno delle aree industriali od artigianali private; resta consentita la sosta di emergenza ai sensi dell'art.157 comma n.1 lett. d) del D.Lgs.n.285/1992;
3. a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio il **divieto di fermata e sosta a motore spento** dei veicoli a motore di cui all'art.47, comma n.2 lett.C) - D) (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote -con o senza rimorchi- di qualunque massa) del D.Lgs.n.285/1992 (codice della strada) nelle pubbliche vie e/o nei terreni privati latitanti non ricompresi nei perimetri degli opifici produttivi affinché non si possano creare assembramenti e/o incolonnamenti che comportino ripetutamente l'accensione e lo spegnimento dei motori al fine di avvicinarsi progressivamente all'ingresso di detti opifici; resta consentita la sosta di emergenza ai sensi dell'art.157 comma n.1 lett. d) del D.Lgs.n.285/1992;
4. ad ASET spa di provvedere, a partire dal mese di novembre p.v. e con cadenze periodiche da concordare con l'ASUR -area vasta n.1-, alla bagnatura delle strade non perfettamente asfaltate ovvero sterrate definendo i relativi costi con il settore LL.PP. di questo ente;
5. quanto sopra sino a diverso ordine del sottoscritto.

RICHIAMA AUTOTRASPORTATORI ED IMPRESE

che, in ordine alle esigenze di parcheggio dei mezzi di cui ai precedenti punti n.2-3, può essere utilizzata l'area di sosta mezzi pesanti prevista all'interno della zona industriale di Bellocchi; le imprese sono pertanto invitate, per senso di reponsabilità nel concorso alla tutela della salute pubblica, a supportare l'applicazione della presente ordinanza in ordine ai punti n.2-3 che precedono adottando metodiche di scaglionamento degli accessi al fine di evitare assembramenti e/o incolonnamenti nelle vicinanze degli opifici nonché valutando di adottare le misure di gestione logistica del personale addetto ai trasporti come indicato dall'ASUR -area vasta n.1-;

DISPONE

a) che il Comando di Polizia Locale di Fano nonchè le altre Forze di Polizia (unitamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR -Area Vasta n.1- limitatamente al punto n.1 che precede) vigilino sul rispetto della presente ordinanza limitatamente ai punti n.1-2-3-5 che precedono mediante lo svolgimento di periodici e pianificati servizi di controllo con obbligo di referto al sottoscritto;

- b) che sia data ampia diffusione alla presente ordinanza su mezzi d'informazione locale;
- c) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi;
- d) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune di Fano;
- e) l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000, salvo più gravi e/o concorrenti fattispecie penali;
- e.1) la sanzione relativa alla sosta con motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento del veicolo (riscaldamento - raffrescamento) è prevista e punita direttamente dall'art.157 comma 7bis del D.Lgs.n.285/1992; le violazioni previste e punite direttamente dall'art.157, comma n.8 del D.Lgs.n.285/1992 sono applicate, per il criterio di specialità e superiorità della fonte normativa di riferimento, sulla base dello stato dei luoghi e della relativa disciplina stradale in via preminente rispetto ai divieti imposti, in via generale, dalla presente ordinanza;
- f) avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione; in alternativa e proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.
- g) la presente ordinanza è trasmessa, per quanto di competenza, all' ASUR -Area Vasta 1- Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica Igiene e Salute sede di Fano, al Comando di Polizia Locale di Fano, al Comando di Stazione dei Carabinieri di Fano, al Commissariato di Fano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fano.

IL SINDACO
Massimo SERI